



COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 16/09/2024 AL 30/06/2025 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Premesse

COMUNE DI CASTELLARANO

Con determinazione n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale di Castellarano ha definito di affidare il servizio di trasporto scolastico conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Castellarano.

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott. Davide Baraldi.

Il servizio è soggetto alle disposizioni di legge vigenti in materia di trasporto, con specifico riferimento a:

- Legge 11.08.2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- D.M. 18.04.1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e successivo D.M. 14.01.1983 recante "Caratteristiche costruttive degli autobus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1983, che modifica il decreto del Ministro per i Trasporti 18 aprile 1977;
- D.M. 31.01.1997 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 14 novembre 1997 recante "Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del

Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE";

- Decreto del Ministero dei Trasporti 1 aprile 2010 recante "Caratteristiche costruttive degli scuolabus";

- D.M. 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada";

- Circolare Ministero dei trasporti. Direzione generale Motorizzazione civile n. 23 dell'11.03.1997;

- Circolare del Ministero dei Trasporti n. 2 del 02/12/2011, relativa all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone e all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle ditte di trasporto persone;

- D.lgs. 63/2017 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- L.R. 26/2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10";

- L.R. n. 30 del 2/10/98 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e regolamento regionale per esercizio attività di noleggio con conducente n. 3 del 28/12/09 e smi.

Il servizio rientra tra quelli previsti dal DPCM del 11/07/2018 per i quali è obbligatorio il ricorso alle convenzioni se superiore ad € 40.000,00.

Nel caso specifico si evidenzia che al momento della redazione del presente atto non risultano convenzioni attive per il servizio de quo né su Consip né su Intercent_Er.

Ad ogni buon conto l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non stipulare ovvero di risolvere il contratto qualora vengano introdotte nuove convenzioni che prevedano condizioni economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte del concorrente aggiudicatario (Art. 1 L. 135/2012).

Il quadro normativo di interesse è dato dai seguenti riferimenti:

- il comma 3-bis della stessa disposizione che prevede «Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)»;
- l'art. 1, comma 510, della l. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha aggiunto a quanto sopra che «Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali».

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa, servizio di accompagnamento e attività extrascolastiche, come meglio dettagliato all'art. 2 del presente capitolato con possibilità di proroga per un ulteriore anno scolastico 2025/2026

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali non potranno essere sospesi o abbandonati.

L'appalto è articolato in un unico lotto funzionale in quanto determinato da un'unica attività.

Il valore a base d'asta è articolato nel seguente modo:

Descrizione servizi	CPV	P (principale) - S (secondaria)	Importo
Trasporto scolastico ed extrascolastico (servizi 1.1.,1.3, 1.4)	60130000-8	P	365.310,00
Servizio di accompagnamento (servizio 1.2)	60130000-3	S	35.016,00
A) Importo soggetto a ribasso			202.026,00
B1) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0
B2) Costo della manodopera non soggetto a ribasso			198.300,00
A + B) = Importo complessivo dell'appalto			400.326,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso per la durata dell'appalto (un anno con possibilità di proroga per un ulteriore anno) è pari a euro 400.326,00, comprendente euro 198.300,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso.

Per il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, il costo della manodopera è pari a euro 166.300,00

Il CCNL applicato è Autoferrotranvieri con un costo orario pari ad Euro 22,00;

Per il servizio personale di accompagnamento e sorveglianza, il costo della manodopera è pari a euro 32.000,00.

Per la quantificazione del costo, sono state utilizzate le tabelle del CCNL relative al costo per il personale dipendente delle cooperative del settore assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo applicate dalla Provincia di Reggio Emilia con un costo orario pari ad Euro 21,50;

L'operatore economico aggiudicatario può applicare altri contratti nazionali con le caratteristiche previste dall'art. 11 del Codice, purchè garantiscano, per i lavoratori dipendenti, le stesse tutele dei predetti CCNL.

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.

L'intervento è inserito nel Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2024/2025 al CUI S80014590352202300018 .

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in parola interessa:

- a) trasporto casa-scuola-casa;
 - b) servizio di accompagnamento
 - c) trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici;
 - d) servizio di disponibilità veicoli per attività curricolari;
- descritti rispettivamente nei paragrafi che seguono.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è di mesi 12, decorrenti presumibilmente dal 16/09/2024 al 30/06/2025 (salvo diversa data indicata dal Comune di Castellarano), o comunque dalla data stabilita nel verbale di avvio del servizio, con possibilità di proroga programmata per un ulteriore anno scolastico 2025/2026.

In caso di particolare necessità e urgenza, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario è tenuto ad iniziare il servizio anche in caso di pendenza della stipula contrattuale per evitare un grave danno all'interesse pubblico (consegna anticipata ai sensi dell'art 17 c. 8 D.lgs. 36/2023), alle condizioni contrattuali, senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Qualora la decorrenza effettiva del servizio slitti temporalmente in avanti, in ragione delle procedure di gara, il contratto prevederà una diversa data di inizio del servizio e l'importo economico contrattuale sarà percentualmente ridefinito.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Amministrazione, non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere indennizzo o risarcimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Comune medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

ART. 4 - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E PREZZI

Il valore posto a base d'asta: è pari a € **400.326,00**, di cui euro € **198.300,00** per costo della manodopera ed euro 0,00 per oneri della sicurezza.

*L'importo soggetto a ribasso è pari a euro **400.326,00**, comprendente euro **198.300,00** per costo della manodopera; i costi della manodopera non sono ribassabili.*

Per l'indicazione dettagliata del calcolo del valore del contratto di cui al periodo precedente si veda il punto 7 dell'Allegato 2) Progetto del servizio.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0,00 (zero,00) euro all'anno in quanto per il presente appalto non si ravvisano rischi dovuti ad interferenze e pertanto non è necessario

procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs 81/2008.

Detti importi sono quantificati sulla base delle risultanze del Quadro Economico complessivo, di cui al punto 7 dell'allegato 2).

I valori previsti sopraindicati corrispondono a una stima presunta. Tali importi non determinano in alcun modo e in alcun caso vincolo da parte della stazione appaltante nei confronti della Ditta aggiudicataria, avendo appunto valore indicativo.

Il prezzo offerto è fisso e invariabile per l'intera durata contrattuale, salvo quanto previsto al successivo articolo 12 "Revisione dei prezzi".

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In riferimento alla definizione del servizio di cui all'articolo 2 del presente capitolato, si declina di seguito la relativa modalità di esecuzione.

ART. 5.1 Servizio di trasporto casa-scuola-casa

Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario scolastico.

Consiste nell'attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, compresi bambini disabili che non necessitano di mezzi di trasporto speciali, nonché il trasporto dei loro beni, secondo quanto stabilito dal "Piano di trasporto annuale" come disciplinato dai paragrafi che seguono. A tal fine, si precisa che le schede tecniche e il Piano di trasporto allegati al presente Capitolato contengono i dati del attuale piano di trasporto; tali dati hanno un valore indicativo e potranno subire variazioni negli anni successivi in considerazione della variabilità dell'andamento delle iscrizioni.

A ogni modo il servizio consiste:

- per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale (fermate su pensiline o casa-per-casa) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale negli orari stabiliti.

Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto, fino alla prima fermata e dall'ultima fermata alla rimessa.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e, comunque, in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito, in prossimità del plesso scolastico, dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

Si precisa che, considerata la variabilità dell'utenza, i percorsi definiti nel Piano di Trasporto allegato, sono da intendersi indicativi, potendo variare senza che ciò possa

creare pregiudizio e /o pretesa alcuna da parte dell'aggiudicatario; tali dati sono in ogni caso validi come base per la formulazione dell'offerta.

Per detto servizio, il Comune di Castellarano corrisponderà il prezzo offerto in sede di gara.

ART. 5.2 Servizio di accompagnamento

Consiste nello svolgere tutte le attività volte a garantire la sicurezza durante il trasporto scolastico da parte di un soggetto responsabile preposto allo svolgimento delle attività di seguito descritte.

Le prestazioni hanno a oggetto l'accompagnamento su scuolabus:

- degli alunni scuola dell'infanzia;
- degli alunni scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado con disabilità tali da non richiedere un servizio individualizzato ma di un supporto nella fruizione.

Il servizio è articolato in tre fasi consecutive:

1. salita a bordo: consiste nell'operazione di ausilio dell'utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell'utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l'assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell'allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;

2. vigilanza durante il trasporto: si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l'incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che l'utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici, etc.;

3. discesa dal mezzo: consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l'utente dal posto assegnatogli accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa. Detta fase termina con la consegna dell'utente e dei suoi beni ad altro soggetto responsabile preposto alla sicurezza o con l'immissione in area protetta di sicurezza appositamente adibita dal soggetto/Ente responsabile della sicurezza. Nel caso in cui l'accesso al plesso o ad altra struttura di destinazione o di prelievo degli iscritti al servizio richieda di effettuare un percorso, è fatto obbligo all'accompagnatore di scendere dal mezzo e di svolgere il percorso, con la precisazione che, nel lasso temporale necessario, spetterà al conducente, in quanto figura adulta di riferimento, di vigilare sugli alunni che permangono sul mezzo.

In ogni caso, il servizio di accompagnamento deve espletarsi nel rispetto delle direttive dei soggetti preposti alla sicurezza degli alunni, del Comune e dell'Istituto scolastico interessato al trasporto.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare il servizio di accompagnamento a personale reperito attraverso altre forme contrattuali.

ART. 5.3 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici

Consiste nel trasportare gli alunni durante l'orario scolastico, dalle strutture scolastiche frequentate sino al plesso distaccato (es: impianti sportivi; piscine; mensa; ecc...) descritto nella scheda tecnica prevista (Allegato A), per il numero di giorni in essa stabiliti.

Al fine di far rispettare l'orario di inizio dell'attività da svolgere nel plesso distaccato, il mezzo dovrà essere in disponibilità almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà permanere nei pressi della stessa in modo da essere immediatamente disponibile al rientro. Il mezzo adibito a tale servizio deve essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di

consentire il trasporto in sicurezza anche dell'insegnante accompagnatore od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo. In nessun caso il servizio può essere reso con veicoli privi di posto a sedere per l'accompagnatore/i. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

ART. 5.4 Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche

Consiste nella messa a disposizione di n.1 veicolo e conducente a favore degli Istituti scolastici per attività curriculari e uscite didattiche, programmate all'inizio di ogni anno scolastico e distribuite nell'intero corso del medesimo anno, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto sub 5.1 e 5,3;

6. PIANO DI TRASPORTO ANNUALE (PTA)

I servizi oggetto dell'appalto sono caratterizzati da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti.

Pertanto, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le tempistiche concordate, è prevista l'adozione del Piano di trasporto annuale.

6.1 Progettazione, redazione e adozione

Il Piano di Trasporto è redatto dal Comune, che provvede a trasmetterlo all'appaltatore, il quale potrà far pervenire al Comune eventuali osservazioni, nell'ottica della massima ottimizzazione dei percorsi in termini di Km da percorrere e tempo di percorrenza. Ogni osservazione o eventuali ulteriori specificazioni di qualsiasi genere dovranno essere comunicate dall'appaltatore al referente del Comune, nel termine di 10 giorni solari dal ricevimento del Piano di trasporto e dovrà necessariamente indicare soluzioni alternative possibili proposte dall'appaltatore. Qualora tali osservazioni non siano accolte dal Comune, l'appaltatore dovrà prendere atto del documento iniziando il servizio nelle date ivi indicate e nelle modalità ivi espresse. In nessun caso l'appaltatore potrà far valere tali contestazioni quali motivo di mancato inizio del servizio, sospensione o servizio reso in difformità del Piano di Trasporto trasmesso, né potrà apportare autonomamente alcuna modifica alle linee.

L'aggiudicatario è tenuto, prima dell'inizio del servizio, a essere a conoscenza dei luoghi, delle viabilità, delle modalità di esecuzione, nonché di tutte le condizioni generali e particolari del servizio stesso, per poterlo svolgere correttamente nelle parti in cui è articolato.

6.2 Contenuti del Piano di Trasporto annuale

Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando:

- tutte le linee di trasporto, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. Si precisa che l'istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e Fornitore;
- i Km di ogni linea e le fermate/punti di raccolta degli utenti. Il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;

- il numero e la tipologia degli alunni da trasportare e quanto possa incidere sull'organizzazione del servizio (es. articolazione del servizio nei giorni della settimana, prolungamento del servizio nel corso dell'anno, servizi richiesti, ecc.).

Il Piano dei trasporti di cui al punto precedente è composto da percorsi formalizzati di andata e ritorno, che devono contenere:

- nome dei plessi serviti;
- caratteristiche del mezzo utilizzato;
- nome dell'autista;
- indicazione presenza accompagnatore (sui percorsi delle scuole dell'infanzia);
- orario di partenza/arrivo in autorimessa;
- successione delle fermate con indicati gli orari ed i nomi degli utenti che salgono/scendono;
- orario di arrivo/partenza alle/dalle sedi scolastiche.

Le fermate, organizzate per punti di raccolta, dovranno essere indicativamente non lontane più di 500 metri dalle abitazioni, compatibilmente con la percorribilità delle strade e degli idonei spazi di manovra.

6.3 Modifiche al Piano di Trasporto annuale

In corso di esecuzione, il Comune può richiedere alla controparte la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee, purché lo comunichi all'appaltatore in forma scritta e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di Trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad es., abbondanti nevicate o altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

E' fatto obbligo all'appaltatore di garantire i servizi anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, maltempo, chiusure stradali o di scuole, elezioni, scioperi, riunioni o altro del personale scolastico o, comunque, per cause impreviste e imprevedibili, siano diversi da quelli programmati; in tali casi, il Comune farà formale segnalazione preventiva o anche, in casi eccezionali, per vie brevi come il telefono; per le stesse motivazioni è anche possibile che servizi o parte di essi vengano annullati, sospesi o spostati.

ART. 7 - ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e dagli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel capitolato ovvero

nell'offerta tecnica, presentata dall'appaltatore se migliorativa. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, assumendosene il medesimo appaltatore ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il Committente.

ART. 8 – ONERI DELL' AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si farà carico dei seguenti compiti:

- a) comunicare il calendario scolastico annuale per il servizio;
- b) avvisare l'aggiudicatario in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo imprevedibile (chiusura scuole per avversità atmosferiche, elezioni, scioperi o altro) non appena a conoscenza del fatto e, comunque, con un preavviso minimo;
- c) dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di percorso per motivi di forza maggiore.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

9.1 Obbligazioni specifiche dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

L'appaltatore si obbliga a:

- a) eseguire tutti i servizi oggetto dell'affidamento, dettagliatamente descritti nel capitolato e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti di gara;
- b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali appaltatori a cui è subentrato;
- c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Comune nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) garantire, qualora non assorba il personale attualmente in servizio e in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, quote di personale volte a favorire il criterio generazionale, quello delle parità di genere, nonché le persone con disabilità;
- e) erogare i servizi oggetto del contratto e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti di gara nonché predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi

alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ai Comuni di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;

g) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

h) su richiesta scritta del Comune, l'appaltatore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, all'appaltatore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni l'appaltatore non può opporre eccezioni alla richiedente n. ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

L'appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato all'Amministrazione o a terzi per l'inidonea esecuzione del servizio, rimanendo pertanto sollevata l'Amministrazione da ogni pretesa risarcitoria; l'appaltatore si impegna quindi:

a) riguardo ai propri mezzi a:

- farsi carico di tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, bolli, assicurazioni, ecc.;
- fornirli nel numero e con le caratteristiche indicate nel presente capitolato, in particolare per quanto riguarda immatricolazioni e assicurazioni;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- espletare il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti nel minor tempo possibile, evitando in ogni caso agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto superiore a 60 minuti a percorso;
- garantire la sostituzioni dei mezzi in caso di necessità assicurando continuità nel servizio;
- fornire al comune copia delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei singoli mezzi;

b) riguardo al proprio personale a:

- farsi carico di tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni secondo CCNL, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- fornirlo nel numero e con le caratteristiche indicate nel presente capitolato e relativi allegati;
- trasmettere l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia

del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi. Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 – bis del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25 bis;

- comunicare i riferimenti di un coordinatore referente sul territorio, con relativo indirizzo mail, garantendo la reperibilità di tutto il personale impiegato, in particolare del coordinatore;
- comunicare il nominativo del responsabile del contratto (corredato di numero telefonico, indirizzo mail e orari di reperibilità, non inferiori a 6.30 - 18.30 di tutti i giorni feriali);
- fornire un tesserino di riconoscimento a tutti gli operatori impiegati;
- garantire la stabilità, quantomeno per l'anno scolastico, della presenza degli autisti sul servizio di trasporto, salvo casi di forza maggiore, anche al fine di favorire buone relazioni con l'utenza; ogni variazione deve essere comunicata preventivamente;
- garantire la sostituzioni degli autisti in caso di necessità assicurando continuità nel servizio;
- sottoporre gli autisti alle visite e test annuali previsti ai sensi del D.lgs. 81/08;
- predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente per il quale siano stati rilevati comprovati atteggiamenti non in linea col servizio, anche su segnalazione del Comune;
- sostituire immediatamente quegli operatori che dovessero risultare inadatti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto, anche su segnalazione del Comune;
- dare comunicazione al Comune, col preavviso di legge, in caso di sciopero del proprio personale, pur tenendo conto delle limitazioni di legge per i servizi essenziali;

c) riguardo alle condizioni generali a:

- definire il piano generale annuale dei trasporti scolastici;
- predisporre una reportistica settimanale, anche su supporto informatico, nella quale siano raccolte le informazioni relative ai servizi erogati e dei chilometri percorsi;
- concordare sempre con il comune eventuali comunicazioni per gli utenti che, in nessun caso, devono essere nella discrezionalità dell'aggiudicatario o del singolo autista;
- garantire la riservatezza del trattamento dei dati personali coi quali si entra in possesso nella gestione del presente servizio ai sensi della normativa vigente;
- farsi carico di ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni al codice della strada od inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone.

9.2 Requisiti del personale e norme antipedofilia

L'appaltatore dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:

– l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di

qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;

- l'elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi:

- apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25-bis.

Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

9.3 Casi di sostituzione del personale

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'appaltatore deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza. Parimenti, l'appaltatore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.

In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, il Fornitore si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune.

Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

9.4 Sede operativa "rimessa"

L'appaltatore dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale sede dovrà essere nella disponibilità dell'appaltatore a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell'accesso all'immobile al solo personale autorizzato.

Per rendere più tempestivi ed efficienti eventuali interventi di emergenza, in caso di sinistro o avaria dei mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio, la rimessa dovrà essere ubicata non oltre 25 km dalla sede municipale, calcolati tramite Googlemaps. Tale rimessa dovrà essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Regionale (Emilia-Romagna) 28/12/2009 n. 3 all'art. 4.

9.5 Manutenzioni

Per tutta la durata del contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. L'appaltatore ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere dell'appaltatore prima di ogni servizio:

- a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
- b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
- c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonch. la pulizia del mezzo.

9.6 Avarie e casi di interruzione del servizio

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, l'appaltatore è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente – offerto in sede di gara - o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.

9.7 Sistema di trasporto intelligente (ITS)

Qualora offerto in sede di gara, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione un sistema di trasporto intelligente, vale a dire, un'applicazione informatica e di telecomunicazione che combini la tecnologia GPS con una sistema di comunicazione di trasmissione dati in grado

di fornire le informazioni di seguito elencate. Il sistema dovrà consentire le funzionalità offerte ai diversi utilizzatori (scuola e/o genitore).

L'appaltatore dovrà inoltre garantire - tramite il sistema di trasporto intelligente offerto in sede di gara o tramite altro sistema informatico - la raccolta delle segnalazioni in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza, al comportamento dei conducenti e degli accompagnatori, ecc., cui possano accedere liberamente gli utenti e il referente del Comune.

9.8 Monitoraggio del servizio

L'appaltatore è tenuto a produrre al Comune, con cadenza mensile, specifici report riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) e le ore per il servizio di accompagnamento, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento.

L'appaltatore nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi.

Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Al termine del periodo di effettuazione del servizio – di norma entro il 15 di luglio – l'appaltatore è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione (report) in merito all'andamento del servizio nel corso dell'anno scolastico appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. Il Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti. Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'appaltatore. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

9.9 Referente dell'appalto e numero dedicato

L'appaltatore dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di referente, reperibile 7 giorni su 7, nell'arco delle 24 ore, per tutta la durata dell'anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (i.e. smartphone) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato. Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con l'appaltatore.

In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all'altra.

L'appaltatore s'impegna, altresì, a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

9.10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, i contratti collettivi nazionali e territoriali indicati nel presente capitolato, ovvero altri, aventi le caratteristiche di cui all'art. 11 del Codice e che garantiscano le stesse tutele di quelli indicati nel presente capitolato, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, svolta in maniera prevalente.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto e subappaltatori.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 10. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

10.1 Conducenti

Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore.

L'appaltatore è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.

Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:

- a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di Trasporto Annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
- b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;

- c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ci delegate;
- d) comunicare all'appaltatore e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
- e) comunicare all'appaltatore ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
- g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;
- h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.

Al contempo . fatto divieto al conducente del mezzo di:

- a) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di Trasporto Annuale;
- b) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- c) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
- d) far salire e di condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- e) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
- f) delegare ad altri alla conduzione del mezzo;
- g) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- h) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- i) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
- l) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

10.2 Norme antipedofilia

L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione comunale, che comporterà la risoluzione del medesimo.

10.3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste nell'ambito del presente contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013).

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dell'affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale.

11. VEICOLI

L'appaltatore deve utilizzare nel servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione dei veicoli nel corso di durata del contratto deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune.

Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.

Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Fornitore, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere ben leggibile su tutti i lati la dicitura "*Servizio di trasporto scolastico del Comune di Castellarano*".

L'appaltatore deve altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta (n. 2 mezzi) per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria.

L'appaltatore dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare

Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23. A ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

Inoltre, è previsto che:

- tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
- non possano essere impiegati mezzi omologati euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3;
- siano rispettate le norme della Regione Emilia Romagna in materia di trasporto passeggeri: L.R. n. 30 del 2/10/98 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e regolamento regionale per esercizio attivit. di noleggio con conducente n. 3 del 28/12/09 e smi;
- tutti i veicoli siano in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del "Codice della strada" (D. Lgs n. 285/92), siano regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolino muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 sempre del Codice;
- tutti i veicoli siano coperti da polizza assicurativa RCA, come meglio precisato all'art. 3.2;
- tutti i veicoli siano in regola con le revisioni periodiche, in particolare quelle previste dall'art. 80 del D.lgs n. 285/1992 e dal DM n. 408/1998;
- siano rispondenti a caratteristiche minime di emissione euro 4, euro 5 o euro 6;
- in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all'inizio del servizio. Pertanto, il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni di durata del contratto, dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara. In deroga a quanto previsto al punto precedente e in considerazione dell'utilizzo saltuario, l'immatricolazione dei veicoli utilizzati come sostituzione e riserva per avarie ed emergenze nonché dei mezzi concessi in comodato gratuito dai Comuni potrà essere antecedente di oltre 10 anni;

- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- ogni veicolo debba essere munito di dispositivi in grado di tracciarne passo-passo il percorso tramite sistema satellitare, consentendo di monitorare tragitti, Km e orari dalla centrale operativa;
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale;
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di strumenti di rilevazione della salita degli utenti a bordo del mezzo;
- ogni veicolo debba rispettare le clausole contrattuali di cui alla lettera I del D.M. 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada";
- l'appaltatore debba rispettare le specifiche tecniche di cui alla lettera E del D.M. 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada";

ART. 12 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi della produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzione contrattuali orarie, con riferimento al mese di giugno del mese dell'anno oggetto di aggiornamento.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale, secondo quanto disciplinato all'articolo 60 comma 3, lettera b del Codice.

La ditta aggiudicataria può richiedere la revisione dei prezzi entro il 31 luglio dello stesso anno, a partire dall'anno 2025.

ART. 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**Art 13.a) Proroga**

E' facoltà dell'Amministrazione prevedere alla proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore anno scolastici (dal 15.09.2025 al 31.08.2026). Tale facoltà è comunicata all'appaltatore almeno 5 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art 13.b) Valore globale dell'appalto

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 800.652,00 al netto di iva, di cui € 0,00 annui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

BASE D'ASTA (1 ANNO SCOLASTICO)	
Costo servizio per un anno	400.326,00
Di cui manodopera	198.300,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
Base d'asta TOTALE (iva esclusa)	400.326,00
VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	
Opzione di proroga	400.326,00
Oneri Della Sicurezza Non Soggetti A Ribasso	0,00
TOTALE (iva esclusa)	800.652,00
SPESE ACCESSORIE	

Incentivi per funzioni tecniche	6.405,22
Contributo anac	410,00
Totale spese accessorie	6.815,22
Totale spese di gara (iva esclusa)	807.467,22

ART. 14 PENALI

Tutti i servizi acquistati dal Comune devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente capitolato e al Piano di Trasporto Annuale nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici comunali durante lo svolgimento del servizio. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14.1 Procedura irrogazioni penali

Il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo pec, indirizzandola al Fornitore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa.

La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dall'appaltatore e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dall'appaltatore. Nella controdeduzione l'appaltatore deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite dall'appaltatore, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

Il Comune di Castellarano, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità sul valore del contratto:

14.2 Mancata effettuazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà all'appaltatore l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune applicherà una penale pari al 3 per mille dell'intero importo contrattuale.

In caso di comportamento recidivo da parte dell'appaltatore, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.

14.3 Ritardi

Per ogni caso di ritardo superiore ai 15 minuti nell'effettuazione del servizio per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria, il Comune applicherà una penale pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo riscontrato

14.4 Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di Trasporto

Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale pari all'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

In caso di comportamento recidivo da parte dell'appaltatore, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge, il Comune irrognerà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino a 1/2 dell'importo di cui sopra.

La difformità del servizio pur consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge, il Comune irrognerà la penale pari allo 0,4 per mille per ogni violazione.

14.5 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa

Qualora l'appaltatore utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal dal-presente capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara, il Comune applicherà una penale dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

Il Comune irrognerà una penale dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale qualora il Fornitore modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente capitolato.

Qualora, in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa, il Fornitore non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara, il Comune applicherà una penale dello 0,5 per mille dell'intero importo.

14.6 Penali attinenti al personale addetto

Qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo nonché, se previsto, il personale addetto all'accompagnamento non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente capitolato, il Comune applicherà una penale dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale. L'importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva.

A ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrognerà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

Qualora l'appaltatore non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

14.7 Mancata produzione dei report mensili

In caso di mancata produzione dei report il Comune applicherà una penale pari all'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

ART. 15 Polizze assicurative

L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del contratto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

L'appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, l'appaltatore deve essere in possesso di:

– polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 10.000.000 (diecimilioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità Civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli dell'appaltatore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;

- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
 - la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
 - la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000 (tremilioni/00) per danni a persone e cose;
- polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000 (tremilioni/00) con sottolimito di € 1.000.000 (unmilione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate nei termini e modalità indicate dal Comune, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, n. dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Saranno a carico dell'appaltatore i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

L'aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 16 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

16.1 Corrispettivo

Per il lotto il Comune corrisponderà all'appaltatore i prezzi unitari indicati in sede di gara per i seguenti servizi:

- prezzo unitario: servizio di trasporto casa-scuola-casa accompagnamento, trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici, di cui ai paragrafi 1.1 1.2 1.3 e 1.4 ;

Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto da normativa vigente.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

Per la revisione prezzi si applica l'art. 60 del Codice.

Prima della stipula del contratto il responsabile del progetto e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore, dopo il controllo dei requisiti.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Progetto è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice.

Le modifiche contrattuali potranno avvenire nel rispetto dell'art. del D.lgs. 36/2023 e, comunque, della normativa vigente in materia.

16.2 Fatturazione - Modalità di pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari

A corredo delle fatture mensili, nelle quali dovranno essere distintamente indicati i corrispettivi per ciascuna tipologia di prestazione (paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune il riepilogo dei Km percorsi.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste contratto. Qualora l'appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione comunale nelle modalità previste dalla vigente normativa.

L'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione comunale le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico

bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto s'intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. L'appaltatore si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

L'appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione comunale, oltre alle informazioni di cui all'art. 117, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere copia del contratto tra l'appaltatore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

16.3 Anticipazione del valore appalto

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice sul valore del contratto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

17. CONTROLLI

Il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel contratto.

I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e

verifiche. Il Comune potrà altresì chiedere la trasmissione della documentazione attinente all'abilitazione dell'esercizio della professione di trasportatore.

Gli addetti del Comune espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e ai veicoli, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso e anche da parte di personale che non si palesa come addetto a tale controllo nel riguardo del Fornitore o del personale da questi impiegato, ecc..

Ad istanza degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni trasportati, compresi quelli eventualmente gi. maggiorenni, il Comune svolge i controlli oggetto di istanza notificandone l'esito del controllo all'istante entro 30 giorni dalla domanda.

I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.

18. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento del contratto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore costituisce una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con e modalità di previste dall'art. 106, in favore del Comune di importo pari al 10 % dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Essa opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune, per quanto di ragione, verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Ai sensi dell'art. 117 c. 7 del D. Lgs. n. 36/2023, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, c. 3 ed inoltre prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

19. RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.lgs. 101/2018 ss. mm. ii.. A tal fine, il personale della ditta dovrà essere formato e informato, con spese a carico dell'appaltatore, dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dal dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.lgs. 101/2018 ss. mm. ii..

20. RISOLUZIONE

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, il Comune potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in essa richiamati.

In caso di inadempimento dell'appaltatore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice l'Amministrazione comunale pu. risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- e) nei casi previsti con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) nei casi afferenti alla riservatezza;
- g) nei casi relativi al subappalto.

h) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte del contratto.

In caso di risoluzione, l'appaltatore s'impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Comune.

In tutti i casi di risoluzione, il Comune ha diritto di escutere la garanzia prestata. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore e con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

21. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Si conviene che, per giusta causa, s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'appaltatore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Si conviene altresì che il Comune, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere dal contratto nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo contratto. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

L'Amministrazione comunale, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche

di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

L'Amministrazione comunale può altresì recedere dal contratto, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Comune.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 123 del Codice.

22. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo la normativa vigente e le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

In ragione delle valutazioni effettuate non si ritiene di individuare prestazioni da eseguirsi necessariamente a cura dell'aggiudicatario, salvo la prevalente esecuzione delle attività riguardanti la prestazione principale.

Il partecipante indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art 119 comma 17 del D. Lgs. n. 36/2023 le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. **SUBAPPALTO A CASCATA**) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali ed inoltre al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, del D.Lgs 36/2023.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione comunale è rappresentata dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, individuato relativamente alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione nel Responsabile del settore Istruzione sport e cultura Dott. Baraldi Davide;

Il RUP rappresenta, nei confronti dell'operatore economico, l'amministrazione committente e la loro attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione dell'ente con l'operatore economico aggiudicatrice, dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'amministrazione sull'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del DEC è la Sig.ra Erica Braglia del Settore _Istruzione__ del Comune di Castellarano.

Per l'esercizio delle funzioni di RUP si fa rinvio all'Allegato I.2 del Codice.

25. VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il RUP/DEC, di norma in contraddittorio con il Referente dell'appaltatore, in qualsiasi momento e senza preavviso, può effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.

Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta del RUP, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque il Comune la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, il Comune procede ad applicare le penalità previste al precedente articolo.

L'appaltatore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

26. SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero, il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando all'appaltatore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sar. detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.

27. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/23.

28. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero insorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia .

E' esclusa la competenza arbitrale.

29. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio e il proprio indirizzo pec al quale trasmettere tutte le comunicazioni.

30. INTERPRETAZIONE

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato e suoi allegati.

Le clausole del capitolato sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

31. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del formale contratto resta subordinata all'accertamento che l'Aggiudicatario non si trovi in nessuna delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nelle eventuali more della stipula del contratto, l'Aggiudicatario si impegna all' esecuzione anticipata a norma dell'art. 50/6 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.LGS 31/03/2023 NR.36 in forma pubblica pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante.

In quanto il contratto è rogato da pubblico ufficiale e registrato con la procedura telematica di cui all'art.3 bis del D.Lgs 18/12/1997 nr.463 con il software UNIMOD , anche l'imposta di bollo è versata con la modalità telematiche previste dalla richiamata procedura unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la propria circolare nr.22/E del 28/7/2023.

Il pagamento dell'imposta di bollo di cui sopra ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art 13 punto1 della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26/10/1972 NR.642, come previsto dall'art.2 comma 1 dell' Allegato I.4 del D.lgs 36/2023."

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa, ivi incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria per le quali si applica l'Allegato I.4 del Codice

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia definitiva nei termini assegnati, l'ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'operatore economico inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

Il Comune di Castellarano si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano introdotte nuove convenzioni che prevedano condizioni economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte del concorrente aggiudicatario.

ART. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi , per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART.33 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Castellarano, con sede in via Roma 7 42014 Castellarano (Re);
- b) il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: dpo@tresinarosecchia.it;
- c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalit. connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, presso l'archivio del Settore contraente;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

34. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente elaborato e/o negli elaborati posti a base di gara, si rinvia alle norme del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1, al D. Lgs. n. 36/2023 e per quanto non espressamente previsto nello stesso si rinvia:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ALLEGATI

- "Scheda tecnica" - Allegato A: documento nel quale sono presenti le seguenti informazioni:

1. Dati generali;
2. Descrizione delle linee;

3. Descrizione di eventuali plessi distaccati attualmente serviti;

- “Piano di Trasporto ” (PTA) – Allegato A1, nel quale sono riportati indirizzi e orari delle singole fermate, sullo storico e su nuovi piani di trasporti.

La “Scheda tecnica” e il “Piano di Trasporto ” illustrano la situazione del servizio di trasporto scolastico relativo all’anno a cui si riferiscono, fermo restando che il numero dei Km potranno subire variazioni in esecuzione di contratto.